Comune di Rimini	**Il Sindaco**	Piazza Cavour 27, 47921 Rimini Tel. 0541 704352 - 4336 - 4307 sindaco@comune.rimini.it

Comune di Rimini

Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO PER PREVENIRE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE SERALE E NOTTURNA E IL CONSEGUENTE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA NEL PERIODO COMPRESO DAL 27 AGOSTO 2025 AL 25 SETTEMBRE 2025.

I L S I N D A C O

PREMESSO

– che l'art.50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*";

– che l'area cittadina limitrofa alla stazione ferroviaria ed in particolare la zona ricompresa tra le vie Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri e via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari comprese è fortemente antropizzata e sovente vede la presenza di soggetti che bivaccano durante tutta la giornata, consumando bevande alcoliche e spesso generando fenomeni di degrado urbano sfocianti anche in comportamenti penalmente rilevanti quali gli atti contrari alla

pubblica decenza, l'ubriachezza manifesta, il consumo ed il traffico di sostanze stupefacenti, il danneggiamento e l'imbrattamento;

– che all'interno del precitato sedime trovano collocazione alcuni locali per la vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore e che detti locali rimangono aperti e funzionanti per l'intero arco delle 24 ore senza alcun controllo su coloro che vi accedono per consumare e che diventano durante tutto l'arco delle 24 ore luoghi di aggregazione in forma stabile di soggetti dediti ad attività illecite quali spaccio di sostanze stupefacenti, illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti, atti contrari alla pubblica decenza, danneggiamento e imbrattamento;

RILEVATO

– che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata abitudine di consumare alimenti e bevande nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua e senza limitazioni orarie e né regolamentate in alcun modo, favorendo l'insediarsi in forma stabile all'interno di quei locali di soggetti dediti ad attività illecite quali spaccio di sostanze stupefacenti, illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

– che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto allo svolgimento delle loro attività quotidiane ed al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

CONSIDERATO

– che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite orario e controllo fisico vendono, tra gli altri generi alimentari, anche bevande alcoliche di diversa gradazione;

– che la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine più in generale possano disporre di quegli strumenti di controllo

tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi sopra descritti;

– che l'attività di vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

PRESO ATTO

– che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento attività di vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e da comitati spontanei, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Relazioni Pubbliche una situazioni di grave degrado della zona lamentando fenomeni di disturbo alle loro attività quotidiane ed al loro riposo arrecato dagli avventori dei precitati locali intenti a consumare le bevande appena acquistate e successivamente a bivaccare all'interno dei locali incustoditi tutta la giornata ed in alcuni casi anche trascorrendovi l'intera notte;

– che sono state rilevate e portate all'attenzione delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica le ricorrenti situazioni di degrado, di disturbo alla tranquillità e al riposo dei residenti e dei fenomeni di illegalità anche a rilevanza penale;

– delle interrogazioni presentate in Consiglio Comunale dalle quali emerge che i residenti lamentano la lesione del diritto allo svolgimento delle attività quotidiane ed al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

– dei numerosi pattugliamenti e dei servizi speciali di vigilanza dell'area svolti costantemente dalle Forze dell'Ordine ed operati persino con aderenti ad associazioni di volontariato e Street Tutor per assicurare la dovuta tranquillità e vivibilità della zona sia ai residenti che ai passanti;

CONSTATATO che al fine di garantire una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché la tutela dell'ambiente, appare necessario intervenire in via d'urgenza imponendo condizioni in grado di garantire tranquillità e decoro in particolare limitando i fenomeni di illiceità favoriti dalla presenza di locali dove vengono distribuite per tutto l'arco della giornata bevande alcoliche in locali privi della presenza di responsabili, preposti o altri incaricati;

RILEVATO che è di interesse collettivo garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città intervenendo a tal fine con azioni efficaci dirette a ridurre situazioni di assembramenti, degrado, disturbo alla quiete pubblica che possano essere direttamente o indirettamente favorite anche da attività imprenditoriali;

VALUTATA la posizione strategica che l'area riveste all'interno del tessuto sociale, con l'ubicazione, nelle immediate vicinanze, della Stazione Ferroviaria e del capolinea degli autobus di linea, frequentati da turisti e visitatori della città, nonché studenti che nel periodo scolastico frequentano la zona per l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché per la frequenza ai vari plessi scolastici ivi ubicati;

RAVVISATA la necessità di arginare le aggregazioni di soggetti equivoci, che si soffermano presso gli esercizi privi di responsabili od addetti al presidio dei locali ove è possibile acquistare, tramite apparecchi automatici, bevande, alimenti ed alcolici, e che sovente utilizzano tali ambienti, oltre che come centri di ristoro, anche quale sede stabile per organizzare appuntamenti e frequentazioni private e spesso per trascorre la notte come dormitorio;

RITENUTO pertanto di dover privilegiare il diritto al riposo e quindi alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, al fine di evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della tranquillità delle persone;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione consapevole e decorosa del territorio, che garantisca condizioni di sicurezza a tutti coloro i quali, per varie ragioni, vivono la città e desiderano ammirarne il patrimonio culturale;

DATO ATTO che, al fine di contrastare i fenomeni sopra rappresentati, l'Amministrazione comunale , con i poteri previsti dalla normativa vigente, ha posto in essere azioni efficaci e dirette a ridurre e risolvere le situazioni che minacciano la sicurezza urbana, al fine di assicurare la tutela

della tranquillità e del riposo dei residenti e dell'ambiente, e prevenire e ridurre i fenomeni di degrado urbano sfocianti in comportamenti penalmente rilevanti, rinvenendo, quale misura utile all'uopo, l'adozione di ordinanza sindacale protocollo 0223598/2025 del 27/06/2025, formulata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L) con cui è stato vietato l'esercizio delle attività di vendita del settore alimentare e misto mediante distributori automatici in assenza di preposto o personale presente durante l'apertura di dette attività;

CONSIDERATO che, nell'ambito di un processo interlocutorio attivato ad istanza della categoria Confida - Associazione italiana distribuzione automatica, l'Amministrazione comunale ha avviato un confronto dal quale è emerso che anche la suddetta categoria riconosce le criticità presenti nella zona interessata ovvero che i locali nei quali si svolge l'attività di vendita attraverso distributori automatici, specialmente in orario notturno, possono costituire un fattore di degrado urbano, favorendo assembramenti, presenze moleste, episodi di furto e comportamenti che compromettono la quiete pubblica e il riposo dei residenti, oltre a costituire in taluni casi rifugio per persone senza fissa dimora;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle criticità riconosciute e condivise, risulta necessario intervenire con misure efficaci volte a risolvere o quantomeno contenere tali problematiche la cui gestione è non solo nell'interesse pubblico, ma anche delle stesse attività commerciali, le quali, se frequentate da una clientela con comportamenti rispettosi delle regole, possono beneficiare di una maggiore attrattività e fruizione da parte del pubblico;

RILEVATO che, nell'ambito delle interlocuzioni avviate, la categoria Confida-Associazione italiana distribuzione automatica ha rappresentato che la misura prevista dall'ordinanza prot. n. 0223598/2025 del 27/06/2025 risulta eccessivamente gravosa per la prosecuzione dell'attività, in quanto l'analisi del rapporto tra costi di gestione e ricavi – con particolare riferimento al costo del personale necessario per presidiare l'attività – evidenzia un impatto economico tale da compromettere l'equilibrio finanziario dell'impresa, portando potenzialmente a operare in perdita e, conseguentemente, alla cessazione dell'attività stessa;

CONSIDERATO che nell'ambito di questo processo collaborativo sono state individuate misure alternative di contrasto, come di seguito disposto, comunque idonee a fronteggiare le problematiche riscontrate, e che tali interventi si inseriscono in un quadro di gestione sostenibile sotto il profilo economico, consentendo la prosecuzione delle attività, attività che, anche per il ruolo che rivestono

nell’architettura economica e imprenditoriale della città, rappresentano una risorsa da preservare;

VISTI

- l’art.50, comma 7-bis e 7 bis 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;
- gli artt. 1 e 2, lett. b) ed e) del D.M. 5 agosto 2008;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 32;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

In forza dei poteri attribuiti dall’art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000 per i motivi sopra riportati

O R D I N A

a decorrere dal 27 agosto 2025 e fino al 25 settembre 2025, per esigenze di sicurezza urbana finalizzate alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano e della commissione di reati correlati, nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza, nell'area ricompresa tra le vie Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri e via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari comprese

- la chiusura dei distributori automatici tutti i giorni dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo;
- la presenza, all’interno dei locali legittimati alla vendita mediante distributori automatici, del sistema di videosorveglianza funzionante ed attivo durante l’orario di apertura previsto dall’ordinanza;

Entro la data del 15.09.25, gli esercizi interessati, qualora sprovvisti, dovranno dotarsi di serrande o dispositivi simili al fine di garantire la chiusura dei locali, impedendone l’accesso al pubblico, nella fascia oraria notturna indicata - o in alternativa sospendere o cessare la propria attività.

A V V E R T E

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis 1 del D. Lgs n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500,00 ad € 5.000,00**. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a **€ 1000,00.**
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, puo' essere applicata la sanzione di cui all'art. 12/c. 1 del D.L. n° 14 del 20/02/2017, come convertito con modificazioni dalla legge n° 48 del 18/04/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

L'Amministrazione Comunale avvisa inoltre i titolari delle suddette attività che, al fine di evitare il rideterminarsi di situazioni pregiudizievoli per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, alla scadenza della presente ordinanza, si riserva di adottare analoga ordinanza di limitazione degli orari di vendita, per un ulteriore periodo temporale stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, sempre per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ordinanza sindacale prot. 0223598/2025 del 27/06/2025 è revocata.

D I S P O N E I N O L T R E

– che la presente ordinanza sia valida dal 27 agosto 2025 al 25 settembre 2025;

– che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, con le modalità stabilite dal D. Lgs 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.;

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on line ai sensi del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.

Il Sindaco
Jamil Sadegholvaad